

COMUNE DI CASSANO SPINOLA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria
IN ATTUAZIONE DEL DPR 10 SETTEMBRE 1990 N. 285

Approvato con D.C.C. n. 45 del 30/11/2006
Modificato con D.C.C. n. 30 del 29/09/2009 e con D.C.C. n. 21 del 20/11/2015

INDICE

CAPITOLO I

Denuncia della causa di morte ed accertamento dei decessi

Art.1	pag. 5
Art. 2	pag. 5
Art. 3	pag. 5
Art. 4	pag. 5
Art. 5	pag. 5
Art.6	pag. 5
Art.7	pag. 6
Art. 8	pag. 6
Art. 9	pag. 6
Art. 10	pag. 6
Art. 11	pag. 6
Art. 12	pag. 6

Riscontro Diagnostico

Art. 13	pag. 6
Art. 14	pag. 7
Art. 15	pag. 7

CAPITOLO II

Periodi di osservazione dei cadaveri

Art. 16	pag. 7
Art. 17	pag. 7
Art. 18	pag. 7
Art. 19	pag. 7
Art.20	pag. 7
Art. 21	pag. 8

CAPITOLO III

Deposizione dei cadaveri nei feretri

Art. 22	pag. 8
Art. 23	pag. 8
Art. 24	pag. 8
Art.25	pag. 8
Art. 26	pag. 9

CAPITOLO IV

Trasporto dei cadaveri

Art. 27	pag. 9
Art. 28	pag. 9
Art. 29	pag. 9
Art. 30	pag. 9
Art. 31	pag. 9
Art. 32	pag. 10
Art. 33	pag. 10
Art. 34	pag. 10
Art. 35	pag. 10
Art. 36	pag. 10
Art. 37	pag. 10
Art. 38	pag. 10
Art. 39	pag. 10

Art. 40	pag. 11
Art. 41	pag. 11
Art. 42	pag. 11
CAPITOLO V	
Rilascio dei cadaveri a scopo di studio e di prelievo di parte di cadavere a scopo di trapianto terapeutico	
Art. 43	pag. 11
CAPITOLO VI	
Cremazioni, Imbalsamazioni e autopsie	
Art. 43	pag. 11
Art. 44	pag. 11
Art. 45	pag. 12
Art. 46	pag. 12
Art. 47	pag. 12
Art. 48	pag. 12
Art. 49	pag. 12
Art. 50	pag. 12
Art. 51	pag. 12
Art. 52	pag. 13
CAPITOLO VII	
Consegna dei cadaveri al cimitero	
Art. 53	pag. 13
Art. 54	pag. 13
Art. 55	pag. 13
Art. 56	pag. 13
Art. 57	pag. 14
CAPITOLO VIII	
Consegna dei cadaveri al cimitero	
Art. 58	pag. 14
Art. 59	pag. 14
Art. 60	pag. 14
Art. 61	pag. 14
Art. 62	pag. 14
Art. 63	pag. 15
Art. 64	pag. 15
Art. 65	pag. 15
Art. 66	pag. 15
CAPITOLO IX	
Tumulazioni (sepulture private)	
Art. 67	pag. 15
Art. 68	pag. 16
Art. 69	pag. 16
Art. 70	pag. 16
Art. 71	pag. 16
Art. 72	pag. 16
Art. 73	pag. 16
Art. 74	pag. 16
Art. 75	pag. 17
Art. 76	pag. 17

Art. 77	pag. 17
Art. 78	pag. 17
Art. 79	pag. 18
CAPITOLO X	
Esumazioni ed estumulazioni	
Art. 80	pag. 18
Art. 81	pag. 18
Art. 82	pag. 19
Art. 83	pag. 19
Art. 84	pag. 19
Art. 85	pag. 20
Art. 86	pag. 20
Art. 87	pag. 20
Art. 88	pag. 20
Art. 89	pag. 20
Art. 90	pag. 20
Art. 91	pag. 21
Art. 92	pag. 21
CAPITOLO XI	
Norme generali di vigilanza	
Art. 93	pag. 21
Art. 94	pag. 22
Art. 95	pag. 22
CAPITOLO XII	
Polizia del cimitero	
Art. 96	pag. 22
Art. 97	pag. 22
Art. 98	pag. 22
Art. 99	pag. 22
Art. 100	pag. 22
Art. 101	pag. 22
Art. 102	pag. 22
Art. 103	pag. 22
Art. 104	pag. 22
Art. 105	pag. 22
CAPITOLO XII	
Custode del cimitero e sue attribuzioni	
Art. 106	pag. 23
Art. 107	pag. 23
Art. 108	pag. 23
Art. 109	pag. 23
Art. 110	pag. 23
CAPITOLO XIV	
Contravvenzioni	
Art. 111	pag. 23
CAPITOLO XV	
Disposizioni finali	
Art. 112	pag. 23
Art. 113	pag. 23

CAPITOLO I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art.1

I familiari, i direttori di istituti, di ospedali e di qualunque altra collettività di persone conviventi devono denunciare all'ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso.

Art.2

All'infuori dei casi contemplati dall'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

Art. 3

Nei casi di morte su suolo pubblico, quando per breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri associati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato con riguardo alla sua abitazione o alla camera di osservazione del cimitero del Comune o in mancanza del Comune convenzionato. Quando invece la morte possa essere tosto accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del Cimitero, a meno che non vi sia sospetto di reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

Art. 4

A termini della lettera a) dell'art. 103 T.U. delle Leggi Sanitarie 27 Luglio 1934, n. 1265 tutti gli esercenti la professione di medico devono, in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro scienza e coscienza ne è stata la causa.

La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta, entro le 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal ministero della Sanità di intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale dello Stato Civile è pure fatto ai medici settori che siano incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R.13 Febbraio 1964, n. 185 e si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli art. 38 e 44 del Regolamento di polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

Presso gli Uffici Comunali dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte.

Art. 5

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza. Il Sindaco incarica dell'esame delle parti rinvenute il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti all'Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 6

Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco fa effettuare l'accertamento dal medico necroscopo, il quale è tenuto a rilasciare il certificato scritto del sopralluogo e delle constatazioni eseguite. Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate dal medico Condotta o da altro Sanitario nominato dal Sindaco.

Nell'ospedale la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o da un medico da lui delegato.

I medici necroscopi dipendono per tale attività dall'Ufficio Sanitario ed a questi riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice penale, salvo i casi previsti dai successivi art. 16, 17 e 18.

La visita del medico necroscopo dev'essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso. Il Medico ha il compito di accertare la morte redigendo il certificato di cui all'art. 141 sull'ordinamento dello stato civile.

Art. 7

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio Decreto 9 Luglio 1939 n. 1238, è fatto obbligo darne subito avviso all'Ufficio Sanitario per i necessari provvedimenti di disinfezione; deve pure corrispondere a tutte le norme vigenti emanate sulla profilassi delle malattie infettive.

Art. 8

In tutti i casi per malattie infettive diffuse, come nei casi di morte per tubercolosi polmonare, il medico deve darne subito avviso all'Ufficio Sanitario per i necessari provvedimenti di disinfezione; deve pure corrispondere a tutte le norme vigenti emanate sulla profilassi delle malattie infettive.

Art. 9

Sulla dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso e che la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco o per esse l'Ufficiale dello Stato Civile autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto per la sepoltura, per l'imbalsamazione o per la cremazione nei modi e forme che saranno adottati al riguardo, sentito l'Ufficio Sanitario.

Art. 10

Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'articolo precedente, sarà subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà dato le opportune disposizioni.

Art. 11

Per l'inumazione di parti del copro umano asportate in seguito ad operazione chirurgica, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco che provvederà per l'inumazione, facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti con l'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel cimitero.

Art. 12

I medici e le ostetriche hanno pure l'obbligo di notificare allo Stato Civile i prodotti del concepimento espulsi dopo il 6° mese di gravidanza, ed i nati morti dopo il 7° mese fino al termine della gestazione.

Nella dichiarazione verrà indicata l'età di vita intra-uterina, il sesso se riconoscibile e le cause certe o probabili della morte del feto o quelle dell'aborto. Nel cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento dei prodotti del concepimento dopo il 4° mese e dei nati morti.

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 13

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della Legge 15 febbraio 1961, n. 83.

Allo stesso riscontro sono sottoposti i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il medico provinciale può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute al domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulla causa di morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito – alla presenza del primario o curante, ove questi lo ritenga necessario – nelle cliniche universitarie o negli ospedali dell'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la miglior cura.

Restano salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria nei casi di competenza.

Art. 14

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore a mente degli articoli 9, 69, 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 Febbraio 1964, n. 185.

Art. 15

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco dal Direttore Sanitario dell'ospedale o della casa di cura per eventuale rettifica, da parte dell'Ufficio Sanitario, della scheda di morte contemplata dall'art.4.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle leggi Sanitarie 27 Luglio 1934, n. 1265.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

CAPITOLO II PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 16

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione e trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

Art. 17

Nei casi di morte improvvisa ed in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 18

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta dell'Ufficio Sanitario, il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso o nell'apposita camera mortuaria almeno di 24 ore. Potrà ordinarne anche il trasporto urgente in carro apposito chiuso alla camera mortuaria del cimitero per il periodo d'osservazione di legge, disponendo per la disinfezione dei locali d'abitazione del defunto.

Art. 19

Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Premesse le necessarie pratiche di nettezza da usarsi sul presunto cadavere, come se si trattasse tuttavia di persona viva, non è lecito privarlo delle sue coperte, muoverlo dal luogo e vestirlo prima della visita medica di controllo, anche in rapporto agli accertamenti di cui agli articoli, 6, 8 10 del presente regolamento. Devesi inoltre provvedere che il cadavere non sia lasciato in abbandono prima di tale visita medica. Così non è permesso di ritrarre dal cadavere la cosiddetta maschera se non dopo il periodo indicato negli articoli 13 e 16.

Art. 20

Nella camera mortuaria del Cimitero Comunale o in mancanza del comune convenzionato, possono riceversi e tenersi in osservazione le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi evento sulla pubblica via o in luogo pubblico;

c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Ufficio Sanitario, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 21

I parenti e chi ne assume le veci potranno assistere i cadaveri di cui alle lettere a) e b) dell'art. 20.

Nei casi di salme non assistite direttamente e continuamente, sarà provveduto affinché le medesime siano poste in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

CAPITOLO III DEPOSIZIONE DEI CADAVERI

Art. 22

Trascorso il periodo di osservazione il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione del feretro.

Art. 23

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art. 24

Ogni cadavere prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art. 25

Per il trasporto all'estero, o dall'estero, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno l'altra di metallo.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco e, tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la superficie della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se è di zinco, a 1,5 mm se è di piombo.

Le casse debbono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm 30.

Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte ad incastro con anima on incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. Nel caso il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole in sol pezzo nel senso della lunghezza.

Le parti laterali della cassa, comprese tra il fondo ed il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno parimenti riunite tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm; il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice.

La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm, distanti l'una dall'altra non più di 50 cm, saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.

Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Le ditte di Onoranze Funebri presentano l'autocertificazione relativa alla conformità del feretro alle disposizioni di cui agli artt. 18, 25 e 30 del D.P.R. 285/90.

Art. 26

Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non più di 25 km, salvo il caso previsto dall'art. 23 e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, non si applicano le prescrizioni di cui al primo comma del precedente articolo.

CAPITOLO IV TRASPORTO DEI CADAVERI

Art.27

Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso al luogo di rinvenimento della salma al cimitero, al deposito di osservazione o all'obitorio è:

-gratuito in caso di indigenza o di particolari condizioni sociali che lo giustificano e comunque su provvedimento del Sindaco

-a pagamento per gli abbienti secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale tenendo conto delle norme di cui all'art. 17 del D.P.R. 21 Ottobre 1975, n.803

Art. 28

Il trasporto come sopra può essere effettuato a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero o fatta pervenire in tempo utile e debitamente firmata o in originale o firma digitale valida.

Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli art. 19 e 20 del citato D.P.R. 285/90 .

In deroga a quanto disposto dall'art. 20, comma 2, ed in conformità alla D.G.R. n. 115-6947 del 05-08-02, non è richiesta la certificazione di idoneità dei carri destinati al trasporto di cadaveri dell'Unità Sanitaria locale competente.

L'USSL competente eserciterà le funzioni di vigilanza e controllo sul trasporto dei cadaveri nel caso che ravvisi l'esistenza di un rischio sanitario.

Art.29

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono.

Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato dal Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 30

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti negli stabilimenti o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero del comune convenzionato e si dovrà disporre in modo che il custode o chi autorizzato possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 31

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa come previsto nel successivo art. 36 e, seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Medico Provinciale non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 29 può essere concessa soltanto dopo 2 anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dall'Ufficio Sanitario.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo 36, quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 32

Quando alla denuncia della causa della morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l'Ufficio Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive e di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 33

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 34

I cortei funebri non debbono fare soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 35

Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente art. 29 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 36

Per il trasporto all'estero o dall'estero o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, le salme dovranno essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, ed essere osservate scrupolosamente anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro, le disposizioni dell'art. 28 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

Nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U.. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga esaurito trascorse le 48 ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti ai trattamenti di imbalsamazione.

Art. 37

Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo.

I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 38

Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937 approvata e resa esecutiva in Italia dal Regio Decreto 1° Luglio 1937 n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 25 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città Vaticana si richiama la convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R. D. 16 Giugno 1938, n.1055. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 26 e 27 del citato D.P.R. 803.

Art. 39

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'Estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode o a chi facente le funzioni il permesso di seppellimento per le modalità di registrazione di cui all'art. 108 n. 7 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario del Comune.

Art. 40

Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art 41

Alle norme che procedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da e per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 34 del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803.

Art. 42

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 29 e 38 precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,0660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

CAPITOLO V

RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO E PRELIEVO DI PARTE DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

Art. 43

Il rilascio di cadaveri a scopo di studio ed il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico dovranno avvenire sotto l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 39, 40, 41, 42, 43 del D.P.R. 21 Ottobre 1975, n. 803.

CAPITOLO VI

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 44

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso su presentazione di un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità, ai sensi dell'art. 3 della L 30.03.2001 n. 130:

1-la disposizione testamentaria del defunto, dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà trovando applicazione, secondo una interpretazione del P.C.M. della Funzione Pubblica, il disposto dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione rilasciata dal rappresentante legale dell'associazione attestante che questi, sino all'ultimo istante di vita, è rimasto iscritto regolarmente, secondo le norme dello statuto, all'associazione medesima, L'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari.

2-in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressa volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli art. 74 75 76 e 77 del codice civile e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale di stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficio di Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto.

3-la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e le persone interdetto. Il Comune non dispone di impianto di cremazione, conseguentemente, per garantire tale servizio, si deve avvalere di impianti

funzionanti in altri comuni. Il costo del servizio di cremazione è a carico dei familiari, mentre è gratuito solo per persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

4-la dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile sulla base di espressa volontà del defunto ai sensi degli art 2 e 3 della L. 30 03 01, n. 130.

Art. 45

Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e del cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

Art. 46

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 47

Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombaro appositamente predisposto.

Comunque le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle urne predette sono stabilite nel regolamento comunale di igiene e sanità.

Art. 48

Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, fermo restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 29 e 38, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Art. 49

Le urne cinerarie possono essere deposte, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati.

Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purché in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente moralmente legale o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.

La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 Luglio 1934, n. 1265 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane nell'archivio del forno crematorio, l'altro presso il custode del cimitero o presso chi ha la responsabilità del luogo ove furono deposte le ceneri fuori del cimitero, ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio Scrivente.

Art. 50

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica, da parte dell'Ufficio Sanitario, della scheda di morte di cui all'art. 4.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva, il medico curante deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco o all'Ufficio Sanitario, ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 Luglio 1934, n. 1265.

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui al precedente art. 14.

Quando, nel corso di una autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Art. 51

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo dell'Ufficio Sanitario, da medici legalmente abilitati all'esercizio della professione e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 36 è eseguito dall'ufficio Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 16, 17 e 18.

Art. 52

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza, fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185.

CAPITOLO VII CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO

Art. 53

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art. 141 del R.D. 9 Luglio 1939, n.1238.

La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane contemplate all'art. 5. Per la tumulazione occorre il certificato dell'Ufficiale Sanitario.

Tali atti saranno ritirati dal custode del cimitero alla consegna di goni singolo cadavere.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Ufficiale Sanitario.

A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi, sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'ufficiale Sanitario, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 54

Il custode per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 53; egli inoltre scrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

- 1) le inumazioni eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 53, l'anno, il giorno, l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- 2) le generalità come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'Autorizzazione del Sindaco;
- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto cadaveri o di ceneri, ecc..

Art. 55

I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi.

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato ad ogni fine di anno al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

Art. 56

La camera mortuaria del cimitero del Comune o in mancanza del comune convenzionato deve servire per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri durante ed anche dopo passato il tempo dell'osservazione, in attesa di essere inumati o tumulati senza riguardo alla religione che avesse professato il defunto.

Art. 57

Il cimitero si compone di:

- a) fosse comuni
- b) di tombe di famiglia
- c) di tombe o loculi individuali
- d) di tombe monumentali
- e) di ossari individuati per resti mortali
- f) di un colombaio o nicchia per accogliere le urne con le ceneri dei cremati

CAPITOLO VIII INUMAZIONI

Art. 58

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 59

Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura della ditta incaricata da un familiare o dal comune, ovvero dal custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo.

Le scritte possono riportare cognome, nome, età, anno mese e giorno della morte, il nome di chi fa apporre il ricordo e altre iscrizioni integrative compatibili con le disposizioni dell'Amministrazione comunale.

Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune.

È concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.

Art. 60

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità vanga alla superficie.

Art. 61

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m 2,20 e la larghezza di m 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m.2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

Art. 62

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo e di altro materiale non biodegradabile. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro coniugate con collante di sicura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 cm in 20 cm. Ed essere assicurato con buon mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere congiunte tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con buon mastice.

È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Art. 63

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti all'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 64

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 60.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

È pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc..

Art. 65

Tanto sulle sepolture private ed inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con radici e rami che non ingombrino le tombe vicine. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 66

Il servizio di inumazione ordinaria, nel campo comune, è gratuito.

È data facoltà alla Giunta Comunale, di valutare l'opportunità di limitare la gratuità del servizio alle sole persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa e per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Le relative tariffe e diritti sono stabiliti dalla Giunta Municipale.

CAPITOLO IX TUMULAZIONI (Sepolture private)

Art. 67

Il Comune può porre a disposizione dei privati, aventi diritto alla sepoltura nel cimitero comunale di cui all'art. 93:

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali
- b) tombe o forni o loculi individuali
- c) nicchie ossario per la raccolta dei resti mortali individuali

La concessione di manufatti ad uso di sepoltura per tombe di famiglia e collettività è rilasciata, secondo le disponibilità, a persone, ente o comunità aventi diritto, solo in presenza di salma. Non sono, pertanto, concesse prenotazioni in vita, salvo per i loculi di nuova costruzione.

Le concessioni d'uso delle tombe o loculi individuali, destinate ad accogliere la salma di persone ancora in vita alla data dell'atto, non devono superare il 70 %*(cinquanta per cento del totale dei loculi) disponibili, sia di nuova costruzione che per rientro nel possesso da parte del Comune per i casi contemplati dal presente regolamento;

Chiunque intenda ottenere in concessione loculi, nicchie-ossario, nicchie-cenerarie deve farne richiesta al competente Ufficio Comunale e versare alla Tesoreria Comunale il prezzo dovuto per la concessione, stabilito con Deliberazione della Giunta Comunale, diritti di segreteria e rimborso spese. Il diritto d'uso è determinato mediante stipula di un contratto di concessione.

Per i loculi di nuova costruzione, per motivi di ordine economico, l'atto di concessione è preceduto da prenotazione, sulla base della documentazione cartografica del progetto approvato dal responsabile dell'Area Finanziaria e portato a conoscenza della cittadinanza mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio web del Comune, all'entrata del cimitero e nei luoghi più esposti al pubblico, corredata dalla ricevuta del versamento dell'acconto, pari al 70 % della tariffa approvata dalla Giunta Comunale.

Art. 68

Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 67 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di zinco di spessore non inferiore a 7,5 dm di decimetro, corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 28 del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803.

Art. 69

Le tariffe e i diritti riguardanti le tumulazioni di cui all'art. precedente, sono stabilite dalla Giunta Comunale.

Art. 70

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 71

Il diritto di uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario, a quella della propria famiglia ed a quelle degli eredi ovvero, alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro.

Art. 72

Le nicchie e i loculi sono capaci di un solo feretro.

Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Non può essere ceduto in alcun modo, né per qualsiasi titolo.

Può essere concessa la possibilità che siano collocate nella sepoltura individuale, unitamente ad altra salma, una o più cassette contenenti i resti mortali o urne cinerarie, a condizione che i defunti seppelliti nella medesima sepoltura siano vincolati da un grado di parentela o di affinità sino al sesto grado.

Il diritto di concessione ha la durata di 30 anni, decorrenti dalla data della sottoscrizione dell'atto di concessione.

Alla scadenza della concessione cimiteriale il Comune, rientra automaticamente nel pieno possesso, disponendo la deposizione dei resti mortali nell'ossario comune, fatta salva la possibilità per il concessionario, o i suoi eredi, di richiedere:

- a) il rinnovo della concessione, per un egual periodo di tempo (30 anni) dietro pagamento del canone di concessione approvato dalla Giunta Comunale
- b) o la proroga della concessione, per ulteriori 10 anni, in caso di mancata mineralizzazione del feretro, previo pagamento di 1/3 del canone ordinario vigente al momento della richiesta. A seguito di istanza di proroga, corredata di attestazione di avvenuto pagamento del canone, il responsabile dei servizi cimiteriali, prenderà atto con proprio provvedimento, dandone comunicazione agli interessati, senza procedere alla stipula di nuovo contratto.

Il deposito dei resti mortali nell'ossario comune è a titolo gratuito.

Art. 73

Lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. È comunque vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i dieci centimetri.

Art. 74

Può formare oggetto di concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione del Consiglio Comunale.

Tali costruzioni dovranno essere eseguite entro il termine massimo di 18 mesi dal rilascio della concessione direttamente dai privati, previo rilascio del permesso di costruire su presentazione di un progetto conforme alle norme del Regolamento Edilizio Cimiteriale, e/o alle disposizioni dell'Ufficio tecnico Comunale. Il progetto è approvato dal Sindaco previo parere dell'Ufficiale Sanitario e sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

È ammessa la costruzione in aderenza a quelle esistenti ove se ne reputa la necessità. Nessun diritto può essere vantato dal concessionario in merito al rispetto delle distanze con le opere attigue, né far riferimento a situazioni preesistenti, potendo il Comune in ogni tempo apportare modifiche.

Nell'atto di permesso di costruire, come pure nell'atto di concessione, vengono indicati:

- il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- il termine entro cui l'intervento deve essere ultimato che, comunque, non può essere superiore a due anni dalla data del rilascio del permesso di costruire, pena la revoca del permesso e conseguente decadenza della concessione, salvo la concessione di proroga su richiesta motivata da parte del Concessionario per cause sopravvenute non dipendenti dalla volontà dello stesso.

Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertarne la conformità dell'opera al progetto approvato.

Art. 75

Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati, solo in via eccezionale previa autorizzazione della G.M. e dopo che questo organo avrà accertato che dalla cessione non risulti una lesione agli interessi del Comune e non risultino motivi di lucro o speculazione.

Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; comprese le opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione a chiunque.

Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

Art. 76

Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta dell'Ente o atto o comunicazione equipollente.

Art. 77

Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99; ai sensi del primo comma dell'art. 93 del DPR 21 ottobre 1975, n. 803, salvo rinnovo su presentazione di formale richiesta e pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di rinuncia e conseguente decadenza della concessione.

In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il bene concesso in uso tornerà nella piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi ecc. , anche per le opere compiute, per le quali vige il principio dell'accensione previsto dall'art. 94 del vigente codice civile.

Le concessioni perpetue o a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 197, n. 803, potranno essere revocate, solo quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma e ove non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 99 e 100 del citato D.P.R. n. 803.

Art. 78

Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato i manufatti e i monumenti di loro proprietà.

Nel caso di sepoltura abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

Le concessioni sono soggette a revoca per completo abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto, quando sia risultata infruttuosa la diffida di cui all'articolo precedente.

La revoca è disposta con deliberazione della Giunta Municipale notificata agli interessati per mezzo di messo comunale, nelle forme previste dal Codice di Procedura Civile.

Dal provvedimento è dato avviso al pubblico mediante affissione all'ingresso del cimitero per la durata di mesi sei.

Gli interessati hanno 30 giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso, per presentare le proprie osservazioni.

È data altresì facoltà di procedere alla revoca della concessione ove preminenti ragioni di interesse pubblico, quali l'esecuzione di lavori di ampliamento o di sistemazione rendano necessarie tale provvedimento. In tal

caso l'Amministrazione Comunale curerà l'assegnazione della salma in altra sepoltura a propria cura e spese, previo preavviso da notificarsi ai successori, nelle forme del Codice di procedura Civile, di almeno 90 giorni. Trascorsi i termini dell'ultimo comma dell'articolo precedente, senza che siano state presentate opposizioni, il sindaco, sentito il Direttore Sanitario dell'Asl competente, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o estumulazione dei feretri ed alla collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente Regolamento.

Tutti i materiali, le opere e le attrezzature funebri passano in proprietà del Comune.

Art. 79

È consentito ai titolari delle concessioni cimiteriali o loro eredi, che per qualunque motivo non intendano più esercitare il relativo diritto, di richiedere al Comune la retrocessione. La domanda di retrocessione indirizzata al Sindaco dovrà contenere l'individuazione dell'oggetto della concessione e gli estremi del contratto stipulato.

Al richiedente l'Amministrazione corrisponderà una somma commisurata in percentuale al corrispettivo versato a seguito della stipula del contratto di concessione, determinata nel modo seguente:

-pari al 50% se la retrocessione è richiesta ed effettuata entro dieci anni dalla data dell'atto della concessione;

-pari al 25% oltre i dieci anni

In caso di retrocessione di tombe di famiglia o monumentali, le suddette percentuali sono applicate al valore risultante da una perizia tecnica.

In ogni caso la retrocessione è consentita per sepolture precedentemente liberate da salme, resti e ceneri a cura e spese dell'avente diritto.

CAPITOLO X ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 80

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Salvo quanto previsto dal 2° e 3° comma, dall'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sono eseguite le esumazioni ordinarie delle salme inumate nelle fosse, dopo venti (20) anni dalla loro rispettiva sepoltura o, comunque, dopo la scadenza del termine della relativa concessione. Esse si eseguono possibilmente nelle ore in cui il cimitero è chiuso, o comunque impedendo l'accesso dei visitatori alle zone interessate. Prima di procedere alle esumazioni dovrà darsene "comunicazione" scritta ai congiunti del defunto, almeno 10 giorni prima, e, qualora questi non fossero reperibili, attraverso l'affissione contemporanea di "avvisi" nell'albo pretorio del comune e all'ingresso del cimitero comunale per 60 giorni. Per le esumazioni scadute entro la data di entrata in vigore delle

presente modifiche al vigente regolamento, stante il cospicuo numero delle esumazioni da effettuare, si provvede attraverso la sola affissione contemporanea di "avvisi" nell'albo pretorio del comune e agli ingressi del cimitero comunale (principale e secondario).

Per quanto riguarda le esumazioni straordinarie, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro disposizioni dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

Art. 81

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile dei Servizi Cimiteri e vengono eseguite scaduto il periodo ordinario di 20 anni o alla scadenza della concessione.

Sono paritarie ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo turno, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco. (art. 1 e 2 della circolare ministeriale n° 10/98)

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte nel periodo dal 30 Novembre al 30 di Marzo dell'anno.

Parimenti alle estumulazioni ordinarie, entro il mese di ottobre di ogni anno il Responsabile dell'ufficio cimiteriale cura la stesura dello scadenziario delle inumazioni ordinarie, in scadenza nell'anno successivo, con l'indicazione delle salme, seguendo la stessa procedura di cui all'art. 83.

E' possibile procedere anche ad una singola esumazione ordinaria su richiesta di persona legittimata previo pagamento degli oneri relativi, determinati con apposito atto adottato dall'Ente.

Art. 82

I resti mortali che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie vengono raccolti e depositati gratuitamente nell'ossario comune salvo che vi sia richiesta di deporle in cellette ossario o loculi avuti in concessione o di avviarle alla cremazione.

Nel caso di non completa scheletrizzazione, i resti mortali potranno permanere nella stessa fossa di originaria inumazione per l'ulteriore periodo previsto dalla legge, due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti, cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti (circolare del Ministero della Sanità 31.07.1998, n. 10) ovvero potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.

Il Comune, in caso di avvio dei resti mortali alla cremazione, fornisce gratuitamente l'urna cineraria per 30 anni.

Art. 83

Le esumazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato (30 anni) o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.

Le esumazioni straordinarie sono di due tipi:

1. A richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni e la salma deve essere trasferita in altro loculo dello stesso cimitero, in altra sepoltura in cimitero di altro comune o per essere cremata.

2. Su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Qualora alla scadenza della concessione non sia stata presentata apposita richiesta di traslazione, in altra concessione, dei resti mortali presenti, come previsto nel recedente articolo 72, gli stessi saranno collocati nell'ossario comune.

I resti mortali possono, altresì, essere avviati a cremazione su richiesta di persona legittimata.

Entro il mese di Ottobre di ogni anno il Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.

Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà pubblicato e divulgato mediante affissione nella bacheca, all'entrata principale del cimitero, in occasione della Commemorazione dei Defunti, e per tutto l'anno e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.

Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali dispone, con proprio provvedimento, entro il mese di giugno dell'anno successivo al termine della pubblicazione dell'elenco, l'appalto delle operazioni per l'esecuzione cumulativa delle esumazioni dei loculi la cui concessione sia scaduta e per i quali non abbiano provveduto direttamente i soggetti interessati a mezzo di un'impresa di onoranze funebri incaricata dagli stessi. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria, è comunicata con lettera raccomandata ai parenti della salma, almeno dieci giorni prima delle operazioni.

E' possibile richiedere di procedere ad una singola esumazione, qualora la concessione del loculo sia scaduta prima che siano effettuate le operazioni di esumazione cumulativa e vi sia la necessità, manifestata dai parenti del defunto ivi sepolto, di liberare il loculo per procedere a nuova ed immediata tumulazione.

Se la salma esumulata non risulta essere in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che gli aventi diritto non dispongano diversamente, la stessa verrà avviata per l'inumazione in campo comune, per massimo n. 5 anni, previa apertura della cassa di zinco, con eventuale impiego di particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione.

Il Comune, nel caso che i resti mortali vengano avviati alla cremazione fornisce gratuitamente, per 30 anni, l'urna cineraria.

Art. 84

Gli oggetti di valore e i ricordi personali, che fossero rinvenuti in occasioni di esumazioni ed esumazioni, devono essere consegnati al Responsabile dei Servizi Cimiteriali, dal quale:

- se richiesti, sono restituiti ai familiari, previa redazione di processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio;
- se non richiesti, seguono i resti, se questi vengono conservati in ossario individuale privato;
- se destinati all'ossario comune sono consegnati all'ufficio, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Le lapidi, i cippi ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimangono di proprietà del comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

Gli avanzi del corredo funebre gli assi e residui legnosi del feretro e ogni altro oggetto venuto a contatto con la salma. debbono essere raccolti

separatamente dalle altre tipologie di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'ambito cimiteriale.

Art. 85

L'esumazione straordinaria delle sepolture per inumazione, può essere eseguita, prima del termine ordinario di scadenza, nei casi previsti dall'art. 83 D.P.R. 285/1990, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o per autorizzazione del Responsabile dei servizi cimiteriali, a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o di altro cimitero o per cremazione. L'esumazione straordinaria a richiesta dei privati è effettuata a loro cura e spese, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni per trasportare il defunto in altra sepoltura fuori del territorio comunale o avviarlo a cremazione. Il trasferimento in altra sepoltura fuori del Comune o la raccolta dei resti completamente mineralizzati sono effettuati previa acquisizione del verbale contenente le prescrizioni impartite dall'Autorità Sanitaria. Le esumazioni straordinarie, fatte salve quelle disposte dall'autorità giudiziaria, sono eseguite con le modalità, le prescrizioni e nei termini fissati dalla normativa vigente e dall'art. 89 del presente regolamento. Il cadavere esumato per ordine dell'autorità giudiziaria è trasportato alla sala per autopsie con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa".

Art. 86

Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualsiasi mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, l'Ufficiale Sanitario contrasti la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora l'Ufficiale Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui al precedente art. 85.

Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni

Art. 87

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di stato civile.

Le estumulazioni straordinarie, parimenti alle esumazioni straordinarie, sono sempre eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di igiene pubblica della ASL competente per territorio il quale accerterà se il feretro è in condizioni di essere trasportato o disporre per la sua sostituzione e se i resti rinvenuti sono completamente mineralizzati o meno, così come disposto dall'art. 83 comma 3 del D.P.R. 285/90.

Art.88.

E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che l'Ufficiale Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art.89.

Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata all'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 90.

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misure a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e all'Ufficiale Sanitario chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 91.

Per eseguire un'esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare la probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 50%. Ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

Esaminata ancora la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

Avuti particolari riguardi per la manovra del feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà pure essere disinfettata con acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3^o/100. I necrofori, custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di eguale tessuto, alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato finito il servizio.

Art. 92.

Le tariffe e i diritti riguardanti i servizi di esumazione ed estumulazione eseguiti dal personale del Comune, oppure dalla Ditta affidataria del servizio o commissionata dal privato, sono stabiliti dalla Giunta Comunale

Capitolo XI NORME GENERALI DI VIGILANZA

Art. 93.

Nel cimitero hanno diritto ad essere ricevuti le salme delle persone:

a) residenti nel Comune all'atto della morte;

b) dei nati nel Comune di Cassano Spinola;

c) delle persone aventi rapporto di parentela con residenti nel Comune di Cassano Spinola, in vita o defunti, fino al 4^o grado sia in linea retta che collaterale.

E' in ogni caso vietata, pena la decadenza della concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi titolo o forma.

Ove al titolare di concessione rilasciata in vita, premuova un parente in linea retta entro il secondo e grado che abbia acquisito il diritto alla sepoltura nel cimitero del comune, sarà facoltà del concessionario, cedere il diritto alla sepoltura a favore della salma del pre-morto.

Art. 94.

Le sepolture private fuori del cimitero, autorizzate a norma dell'art. 102 del D.P.R. 21 ottobre di 1975, n. 803 e contemplate dall'articolo 340 del T.U. della legge sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265 sono sottoposte alla vigilanza dell'Autorità comunale come i cimiteri comuni e devono rispondere a tutti i requisiti prescritti per le sepolture private esistenti nel cimitero.

Art. 95.

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sul cimitero spettano al Sindaco. L'Ufficiale Sanitario vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Suo compito è di vigilare che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti, così generali come locali, che reggono la materia e di prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica.

Il cimitero ha un custode residente in locali appositi che è responsabile della sua buona tenuta.

Capitolo XII

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 96.

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Municipale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 97.

I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero del ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Art. 98.

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 99.

Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 100.

E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 101.

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 102.

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche semplici fiori, gli arbusti o le corone, salvo che non si tratti di qualche fiore che a giudizio del custode, viene trattenuto come ricordo al momento della inumazione delle salme nel cimitero.

Art. 103.

E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

Art. 104.

Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 105.

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Capitolo XIII

CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI

Art. 106.

La custodia del cimitero è affidata ad un'unica persona alle dipendenze dell'Ufficio demografico per quanto riguarda il servizio funerali e quello del cimitero ed a quelle dell'Ufficiale Sanitario per quanto riguarda l'igiene e la sanità.

Art. 107.

Il custode del cimitero, come tale, è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del medesimo nonché la tenuta dei registri. Custodisce la chiave della porta del cimitero.

Art. 108.

Il custode del cimitero deve:

1. Dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
2. Segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
3. Curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
4. Curare la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe;
5. Curare la pulizia dei portici dei locali ed in generale di tutto il cimitero;
6. Provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, ecc.;
7. Tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti né permettere che avvenga il seppellimento senza che gli venga consegnato analogo permesso con i documenti prescritti a seconda del caso;
8. Eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme;
9. Avvertire l'Ufficiale Sanitario per tutte quelle necessità che si presentassero in linea sanitaria eseguendo tosto tutte quelle operazioni che questi gli impartirà.

Art. 109.

Gli addetti ai lavori nel cimitero debbono essere sottoposti a vaccinazione antitetanica, come prescritto dalla legge 5 marzo 1963, n. 292 e dal regolamento di applicazione dettato con D.P.R. 7 settembre 1965, n. 1031.

Art. 110.

Per il custode del cimitero verrà stabilito dal Consiglio Comunale un salario annuo proporzionato alle sue prestazioni effettive, al trattamento dell'altro personale comunale, in relazione agli accordi sindacali.

Capitolo XIV

CONTRAVVENZIONI

Art. 111.

Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite, quando non costituiscono reato più grave, coll'ammenda fino a 80.000, ai sensi dell'articolo 358 del T.U.L.S. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche.

Capitolo XV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 112.

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 e nel T.U.de11e leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 113.

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione a sensi di legge.

Per tutte le concessioni esistenti, per le quali non risulta essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"Immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione. Il riconoscimento di tale diritto dovrà comunque avvenire in via amministrativa con il rilascio, agli aventi titolo, di apposito atto concessorio.

Per tutte le concessioni di cui al comma precedente e per tutte le concessioni intestate a persone defunte per le quali non sia stata attivata la procedura di subentro di cui all'art. 62 del presente regolamento, si renderà necessario provvedere, alla regolarizzazione della posizione amministrativa delle sepolture esistenti. Gli aventi titolo dovranno inoltrare, entro il termine fissato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, per ciascuna sepoltura da regolarizzare, la seguente documentazione:

1. n° della sepoltura senza concessione o n° della concessione oggetto di subentro;
2. generalità dell'originario intestatario del sepolcro e dei defunti attualmente ospitati nello stesso;
3. generalità di tutti gli aventi titolo sul sepolcro ai sensi dell'Art. 59 del presente regolamento;
4. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta da tutti gli aventi titolo, con indicazione del nominativo del rappresentante della concessione nei rapporti con l'Amministrazione Comunale.

Le nuove concessioni amministrative per i sepolcri privi di titolo avranno durata di anni 99, rinnovabili alla scadenza, decorrenti dalla data di costruzione del sepolcro (se accertata) o dalla data certa di morte del primo defunto ospitato nello stesso sepolcro.

Le nuove concessioni rilasciate per subentri continuano a seguire la durata indicata nella concessione originaria, rinnovabili alla scadenza.